

220 GEN 13 E



**Assemblea Parlamentare della NATO**

# **REGOLAMENTO**

**Dubrovnik, Croazia**

***Traduzione italiana non ufficiale***



## INDICE

PREAMBOLO .....	5
ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO .....	5
OBIETTIVI.....	5
REGOLAMENTO .....	6
I.  COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA.....	6
II. DELEGAZIONI ASSOCIATE .....	6
III. DELEGAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	6
IV. DELEGAZIONI DEI PARTNER REGIONALI E MEMBRI ASSOCIATI MEDITERRANEI .....	7
V.  DELEGAZIONI DI OSSERVATORI PARLAMENTARI E DELEGAZIONI PARLAMENTARI <i>AD HOC</i> (OSPITI PARLAMENTARI).....	7
VI. UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.....	7
VII. PRESIDENTE.....	9
VIII. COMMISSIONE PERMANENTE .....	9
IX. TESORIERE .....	11
X.  SEDUTE .....	11
XI. VOTAZIONI.....	14
XII. COMMISSIONI.....	14
XIII. SOTTOCOMMISSIONI, GRUPPI DI LAVORO, GRUPPI SPECIALI E SEMINARI.....	16
XIV. RELAZIONI E TESTI.....	18
XV. VOTAZIONI IN COMMISSIONE .....	19
XVI. RESOCONTI DELLE RIUNIONI DI COMMISSIONE .....	20
XVII. SEGRETARI DI DELEGAZIONE .....	20
XVIII. RICHIESTA DI PARERI.....	20
XIX. USO DELLE LINGUE.....	20
XX. RELAZIONI E PUBBLICAZIONI .....	21
XXI. COMUNICATI STAMPA .....	21
XXII. DEROGHE E REVISIONE .....	21
 ALLEGATO I .....	 22
COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA.....	22
ALLEGATO II .....	23
PONDERAZIONE DEI VOTI.....	23
IN COMMISSIONE PERMANENTE .....	23
ALLEGATO III .....	24
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI E DEL GRUPPO SPECIALE MEDITERRANEO E MEDIO ORIENTE.....	24

1. Commissione politica: .....	24
2. Commissione difesa e sicurezza: .....	24
3. Commissione economia e sicurezza:.....	25
4. Commissione sulla dimensione civile della sicurezza:.....	25
5. Commissione scienza e tecnologia: .....	26
6. Gruppo speciale Mediterraneo e Medio-Oriente .....	26
ALLEGATO IV.....	27
ORDINE DELLE PRECEDENZE .....	27
ALLEGATO V.....	27
ALLEGATO VI.....	28
ALLEGATO VII.....	28

## **PREAMBOLO**

### **ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO\***

L'Assemblea parlamentare della NATO si compone di delegati parlamentari designati tra i membri dei Parlamenti nazionali dei Paesi dell'Alleanza Atlantica, secondo la procedura propria di ciascun Paese, in modo che la composizione della Delegazione rappresenti l'equilibrio delle forze politiche in seno al Parlamento nazionale. I membri del governo non possono essere delegati all'Assemblea.

### **OBIETTIVI**

L'Assemblea, in virtù dell'appartenenza dei suoi membri ai Parlamenti nazionali, costituisce un collegamento tra le autorità della NATO e i Parlamenti. Con il suo operato, essa contribuisce a promuovere il sentimento di solidarietà atlantica nelle assemblee legislative e favorisce il conseguimento degli obiettivi e la promozione dei valori dell'Alleanza Atlantica.

---

\* Assemblea del Nord Atlantico fino al giugno 1999.

## REGOLAMENTO

### I. COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

#### ARTICOLO 1

1. L'Assemblea si compone di 257 membri ripartiti come indicato nell'allegato 1.
2. Ogni membro può avere un supplente che può votare in sua vece.
3. Nella misura del possibile, i membri e i supplenti sono designati per un periodo di almeno un anno.
4. I membri effettivi e i membri supplenti dell'Assemblea devono essere membri dei rispettivi Parlamenti nazionali. In caso di cessazione del mandato, possono rimanere in carica presso l'Assemblea finché non sia stato designato un successore ovvero, in mancanza di tale designazione, per sei mesi al massimo.
5. Il delegato la cui designazione sia oggetto di contestazione è in carica in via provvisoria con gli stessi diritti degli altri delegati, fintantoché l'Assemblea non deliberi in merito.

### II. DELEGAZIONI ASSOCIATE

#### ARTICOLO 2

1. La Commissione permanente, dietro approvazione dell'Assemblea, può decidere, con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri presenti e aventi diritto di voto, di invitare delegazioni dei parlamenti dei Paesi che non siano membri dell'Alleanza atlantica a partecipare ai lavori dell'Assemblea. La Commissione permanente stabilisce il numero dei membri delle delegazioni associate e il numero dei seggi loro attribuiti in ciascuna Commissione. La ripartizione dei seggi assegnati a dette delegazioni viene riportata nell'Allegato V.
2. I membri di queste delegazioni :
  - a) sono designati, laddove possibile, per un periodo minimo di un anno ;
  - b) devono essere membri del rispettivo parlamento nazionale. Nell'eventualità che cessino dall'incarico, possono rimanere in carica all'interno dell'Assemblea finché non sia designato un loro successore o, in mancanza di detta designazione, per un periodo massimo di sei mesi.
3. Un membro del governo non può far parte di dette delegazioni. Il comma 5 dell'articolo 1 è applicabile alla designazione dei loro delegati.
4. I membri di queste delegazioni possono partecipare alle sedute plenarie dell'Assemblea, ai seminari e alle riunioni delle Commissioni e Sottocommissioni, salvo decisione contraria della Commissione permanente. Possono prendere la parola e proporre testi ed emendamenti ma non hanno diritto di voto.

### III. DELEGAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

#### ARTICOLO 3

Con riserva di approvazione da parte dell'Assemblea, la Commissione permanente può decidere di conferire al Parlamento europeo uno status ufficiale presso l'Assemblea. La delegazione del Parlamento europeo è composta da dieci delegati e dispone di due seggi in ciascuna Commissione. Detti delegati hanno facoltà di assistere alle sedute plenarie dell'Assemblea, ai seminari, nonché alle sedute delle Commissioni, fatta salva una decisione contraria da parte della Commissione permanente. Possono prendere la parola ma non hanno diritto di voto, né di presentare emendamenti.

#### **IV. DELEGAZIONI DEI PARTNER REGIONALI E MEMBRI ASSOCIATI MEDITERRANEI**

##### **ARTICOLO 4**

1. Con riserva di approvazione da parte dell'Assemblea, la Commissione permanente può decidere, con la maggioranza dei tre quarti dei membri presenti aventi diritto di voto, di invitare delegazioni di parlamenti di Paesi che non siano membri dell'Alleanza Atlantica a partecipare ai lavori dell'Assemblea in qualità di partner regionali e membri associati mediterranei. La Commissione permanente decide la consistenza numerica dei membri di tali delegazioni e il numero dei seggi che sono loro attribuiti in ciascuna Commissione. La ripartizione dei seggi tra queste delegazioni figura all'allegato VI.
2. Il comma 2 dell'articolo 2 si applica alla designazione di questi delegati.
3. Se un parlamento non invia delegazioni alle sessioni dell'Assemblea per tre anni consecutivi, gli viene ritirato il suo *status* ufficiale presso l'Assemblea.
4. I membri di queste delegazioni possono partecipare alle sedute plenarie dell'Assemblea, ai seminari e alle riunioni delle Commissioni dell'Assemblea che si svolgono nel corso delle sessioni, salvo decisione contraria della Commissione permanente. Possono prendere la parola e proporre testi e emendamenti ma non hanno diritto di voto.

#### **V. DELEGAZIONI DI OSSERVATORI PARLAMENTARI E DELEGAZIONI PARLAMENTARI AD HOC (OSPITI PARLAMENTARI)**

##### **ARTICOLO 5**

1. Delegazioni di altri parlamenti e di assemblee interparlamentari possono, con l'assenso della Commissione permanente, e previa approvazione dell'Assemblea, essere invitate dal Presidente a partecipare alle sessioni dell'Assemblea in qualità di osservatori parlamentari. La ripartizione dei seggi di queste delegazioni figura nell'Allegato VII.
2. Il comma 5 dell'articolo 1 si applica alla designazione di questi delegati.
3. Se un parlamento, o un'assemblea interparlamentare, non invia alcuna delegazione alle sessioni dell'Assemblea per tre anni consecutivi, gli viene ritirato lo *status* ufficiale presso l'Assemblea.
4. Su decisione dei Presidenti delle Commissioni, gli osservatori parlamentari possono partecipare alle riunioni delle Commissioni dell'Assemblea. Possono prendere la parola ma non hanno né diritto di voto né diritto di proporre emendamenti.
5. La Commissione permanente può anche invitare Delegazioni parlamentari a partecipare a specifiche sessioni, sulla base di decisioni *ad hoc*. Se una Delegazione parlamentare richiede di partecipare e prima della sessione in questione non risulta convocata alcuna riunione della Commissione permanente, spetta al Presidente decidere se permettere la partecipazione con decisione *ad hoc*, previa consultazione con la Delegazione del Paese ospite ed i membri dell'Ufficio di Presidenza.
6. I nominativi degli osservatori di cui al presente articolo sono comunicati al Segretariato internazionale dall'Istituzione parlamentare cui essi appartengono.

#### **VI. UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

##### **ARTICOLO 6**

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito dal Presidente, da cinque Vice Presidenti e dal Tesoriere.
2. L'Ufficio di Presidenza si riunisce tre volte all'anno, prima delle riunioni della Commissione permanente. Riunioni speciali possono anche essere convocate dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti per l'esame di questioni urgenti e particolari.

3. Prima della chiusura della sessione annuale, l'Assemblea elegge nell'ordine il Presidente, i Vice Presidenti e, ogni due anni, il Tesoriere.
4. Le candidature per le cariche di Presidente, Vice Presidente e Tesoriere debbono essere avanzate per iscritto da almeno tre membri o supplenti e devono essere approvate dalla Commissione permanente. I candidati devono essere membri o membri supplenti dell'Assemblea.
5. Nell'esaminare le proposte di candidatura per le cariche di Presidente, Vice Presidente e Tesoriere, la Commissione permanente deve assicurare (1) che i Vice Presidenti siano di nazionalità differenti e (2) che almeno un componente dell'Ufficio di Presidenza sia membro delle Delegazioni del Canada o degli Stati Uniti d'America.
6. Il Presidente e i Vice Presidenti restano in carica dalla chiusura della Sessione annuale nella quale sono stati eletti al termine della successiva Sessione annuale.
7. Il Tesoriere rimane in carica per un periodo di due anni a partire dal 1° di aprile dell'anno successivo alla Sessione annuale nel corso della quale è stato eletto.
8. La Commissione permanente invita gli ex Presidenti, gli ex Vice Presidenti e gli ex Tesorieri dell'Assemblea a partecipare alle sue riunioni e alle correlate riunioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per i due anni successivi alla fine del loro mandato, purché restino membri delle rispettive Delegazioni.
9. I membri dell'Ufficio di Presidenza sono membri di diritto di tutte le Commissioni, Sottocommissioni e gruppi di lavoro.

#### **ARTICOLO 7**

1. I membri dell'Ufficio di Presidenza sono eletti dai membri e dai membri supplenti presenti che abbiano diritto di voto ai sensi dell'articolo 29. La votazione avviene a scrutinio segreto. Solo le schede recanti i nominativi delle persone la cui candidatura sia stata regolarmente avanzata sono considerate nel computo dei voti espressi.
2. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto; i membri o i membri supplenti che ne abbiano diritto possono esprimere un solo voto. Qualora, dopo i primi due scrutini, nessun candidato alla presidenza abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, è eletto il candidato che al terzo scrutinio ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede all'estrazione a sorte.
3. I Vice Presidenti sono eletti a scrutinio segreto su un'unica scheda. Il membro o supplente con diritto di voto può esprimere tanti voti quante sono le cariche da ricoprire. È eletto il candidato (o i candidati) che ottiene (ottengono) il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede all'estrazione a sorte.
4. Il Tesoriere viene eletto a scrutinio segreto secondo la procedura di cui al precedente comma 2.
5. Quando, in una elezione, il numero dei candidati non superi quello delle cariche da ricoprire, l'elezione può aver luogo per acclamazione.
6. Il Presidente, i Vice Presidenti e il Tesoriere possono essere rieletti. Il Presidente e i Vice Presidenti possono essere rieletti una sola volta. Il Tesoriere può essere rieletto solo due volte.

#### **ARTICOLO 8**

1. Nell'intervallo tra le riunioni della Commissione permanente l'Ufficio di Presidenza è responsabile dell'approvazione di eventuali modifiche al calendario di attività dell'Assemblea.
2. Nell'intervallo tra le riunioni della Commissione permanente l'Ufficio di Presidenza è responsabile dell'approvazione di eventuali modifiche concernenti gli argomenti da sottoporre all'esame delle Commissioni, delle Sottocommissioni e dei Gruppi di lavoro.



## **VII. PRESIDENTE**

### **ARTICOLO 9**

Il Presidente rappresenta l'Assemblea. Egli è al primo posto nell'ordine gerarchico delle cariche della Assemblea. È tenuto informato degli sviluppi politici, organizzativi e finanziari. Dirime tutte le questioni concernenti l'Assemblea nell'intervallo tra le riunioni dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione permanente e le sessioni dell'Assemblea.

### **ARTICOLO 10**

Il Presidente apre, sospende e toglie le sedute. Vigila sul mantenimento dell'ordine, garantisce l'osservanza del Regolamento, rende all'Assemblea le comunicazioni che la riguardano, dà la parola, dirige i dibattiti, pone ai voti le questioni di cui è investita l'Assemblea e ne proclama i risultati. Le decisioni del Presidente in materia di procedura sono inappellabili.

### **ARTICOLO 11**

In caso di suo impedimento o se desidera partecipare ad una discussione, il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti.

### **ARTICOLO 12**

Il Presidente trasmette i testi adottati dall'Assemblea a tutti coloro ai quali sono destinati.

### **ARTICOLO 13**

1. Se, per qualunque motivo, il Presidente si trova nell'impossibilità di esercitare le sue funzioni nel corso del proprio mandato, l'Ufficio di Presidenza, effettuate le opportune consultazioni, nomina nel più breve termine uno dei Vice Presidenti come Presidente facente funzioni, affinché porti a conclusione il mandato. La nomina a Presidente facente funzioni è sottoposta all'approvazione finale della Commissione permanente nel corso della sua riunione successiva.
2. Se, per qualunque motivo, il Vice Presidente si trova nell'impossibilità di esercitare le sue funzioni nel corso del proprio mandato, l'Ufficio di Presidenza, effettuate le opportune consultazioni, nomina nel più breve termine un Vice Presidente come Vice Presidente facente funzioni affinché porti a conclusione il mandato. La nomina a Vice Presidente facente funzioni è sottoposta all'approvazione finale della Commissione permanente nel corso della sua riunione successiva.

## **VIII. COMMISSIONE PERMANENTE**

### **ARTICOLO 14**

1. La Commissione permanente è composta da un rappresentante per ciascun Paese membro, designato dalla rispettiva Delegazione. La Delegazione di un Paese membro può anche designare un membro supplente. Il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere ed i Presidenti delle Commissioni dell'Assemblea sono membri di diritto della Commissione permanente.
2. Il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere ed i Presidenti delle Commissioni dell'Assemblea hanno diritto di voto nella Commissione permanente solo se rappresentano la propria Delegazione in tale Commissione ovvero se nessun membro della Delegazione di appartenenza è presente.
3. La Commissione permanente è convocata dal Presidente.
4. La Commissione permanente può invitare i Relatori generali delle Commissioni dell'Assemblea a partecipare alle proprie riunioni. Essi possono prendere la parola ma

non hanno diritto di voto. I Presidenti delle Commissioni tengono regolarmente informata la Commissione permanente dell'attività delle rispettive Commissioni e del risultato dei loro lavori.

5. Gli ex Presidenti, ex Vice Presidenti ed ex Tesorieri dell'Assemblea che assistono alle riunioni della Commissione permanente e alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del Regolamento, possono prendere la parola ma non hanno diritto di voto.
6. La Commissione permanente può tenere riunioni speciali con i Presidenti delle delegazioni associate o delle delegazioni dei partner regionali e dei membri associati mediterranei.

#### ARTICOLO 15

1. Alla Commissione permanente compete in particolare di:
  - a. fissare il luogo e la data delle sessioni nonché redigere e far distribuire, dopo le necessarie consultazioni, il progetto di programma della successiva sessione dell'Assemblea;
  - b. adottare tutte le disposizioni per le successive riunioni dell'Assemblea;
  - c. esaminare e approvare il progetto di bilancio dell'Assemblea prima della sua approvazione definitiva da parte dell'Assemblea durante la sessione annuale;
  - d. assicurarsi che la gestione delle finanze dell'Assemblea sia conforme alle disposizioni di bilancio e alle vigenti normative e regolamenti finanziari;
  - e. esaminare e approvare il rendiconto finanziario dell'esercizio finanziario precedente prima della sua adozione definitiva da parte dell'Assemblea plenaria durante la sessione primaverile;
  - f. designare l'autorità di revisione su proposta congiunta del Tesoriere e del Segretario Generale;
  - g. coordinare e approvare il calendario di tutte le attività dell'Assemblea, compresi i seminari e le riunioni delle Commissioni, Sottocommissioni e gruppi di lavoro;
  - h. coordinare e approvare gli argomenti che le Commissioni, le Sottocommissioni e i gruppi di lavoro propongono di esaminare;
  - i. istituire, su qualsiasi argomento, le Sottocommissioni che possono risultare necessarie;
  - j. fissare eventualmente, ai sensi dell'articolo 42, il numero massimo delle relazioni che ogni anno ciascuna Commissione deve presentare all'Assemblea;
  - k. adottare ogni possibile iniziativa presso il Consiglio Nord Atlantico e qualunque altro opportuno strumento per garantire l'attuazione delle raccomandazioni e delle risoluzioni dell'Assemblea;
  - l. di rivedere le disposizioni relative alle delegazioni associate, alla delegazione del Parlamento europeo, alle delegazioni dei partner regionali e dei membri associati mediterranei, alle delegazioni degli osservatori parlamentari e alle altre delegazioni di assemblee interparlamentari dotate di uno *status* ufficiale presso l'Assemblea.
2. I membri effettivi della Commissione permanente dispongono di un voto ciascuno. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 2 e 4, nel caso in cui una decisione comporti nuove spese, i voti vengono ponderati per tenere conto della entità del contributo nazionale, conformemente a quanto indicato nell'Allegato II.

#### ARTICOLO 16

1. La Commissione permanente nomina e revoca il Segretario Generale, che agisce alle dirette dipendenze del Presidente. Il Segretario Generale è nominato per due anni e il suo incarico può essere rinnovato solo quattro volte.

2. La Commissione permanente stabilisce la posizione e le prerogative del Segretario Generale.
3. La Commissione permanente stabilisce il numero e la qualifica del personale addetto al Segretariato internazionale che è posto alle dipendenze del Segretario Generale.
4. La Commissione permanente nomina e revoca i Vice Segretari Generali su proposta del Segretario Generale, e il Direttore del servizio finanziario su proposta congiunta del Tesoriere e del Segretario Generale.

## **IX. TESORIERE**

### **ARTICOLO 17**

1. Il Tesoriere è un membro o un membro supplente dell'Assemblea. Fa parte della Commissione permanente, senza diritto di voto, a meno che non rappresenti in tale Commissione il proprio Paese.
2. Il Tesoriere
  - a) presenta alla Commissione permanente in occasione della sessione primaverile, dopo aver consultato il Segretario Generale, un progetto di bilancio per l'esercizio finanziario successivo;
  - b) presenta all'Assemblea, in occasione della sessione annuale, il progetto di bilancio approvato dalla Commissione permanente per l'esercizio finanziario successivo;
  - c) presenta alla Commissione permanente e all'Assemblea plenaria, in occasione della sessione primaverile, il rendiconto finanziario sottoposto a revisione relativo al precedente esercizio;
  - d) è responsabile dell'attuazione della politica finanziaria e di bilancio dell'Assemblea e ne verifica la conformità agli obiettivi politici dell'Assemblea;
  - e) sovrintende alla gestione delle finanze dell'Assemblea.
3. Il Tesoriere ha potere di firma in tutte le materie finanziarie.

### **ARTICOLO 18**

Se, all'inizio o durante il suo mandato, il Tesoriere non è in grado di svolgere le sue funzioni, la Commissione permanente, in occasione della seduta successiva, procede all'elezione di un successore che rimane in carica fino alla scadenza del mandato in questione. Se questi non viene eletto all'unanimità, la Commissione permanente vota ai sensi delle disposizioni del comma 2 del precedente articolo 15.

## **X. SEDUTE**

### **ARTICOLO 19**

1. Le sedute sono pubbliche se l'Assemblea non dispone diversamente.
2. Il pubblico ammesso alle tribune deve rimanere seduto e in silenzio. Il Presidente fa espellere chiunque turbi l'ordine. Il pubblico deve lasciare le tribune quando l'Assemblea si riunisce a porte chiuse.

### **ARTICOLO 20**

1. Il Presidente può, con il consenso della Commissione permanente, invitare personalità non facenti parte dell'Assemblea a prendere la parola.
2. Il Presidente può invitare personalità non facenti parte dell'Assemblea ad assistere, in qualità di osservatori, alle sessioni dell'Assemblea. Fatta salva una diversa decisione del

Presidente, le persone estranee all'Assemblea devono lasciare l'aula durante le sedute a porte chiuse.

#### ARTICOLO 21

1. Nessun delegato può prendere la parola senza l'autorizzazione del Presidente.
2. La parola è data prioritariamente ai relatori incaricati di presentare i testi adottati dalle Commissioni.
3. Quando il tempo disponibile per la discussione sembra insufficiente, l'Assemblea può, su proposta del Presidente, decidere di limitare la durata degli interventi, che non deve comunque essere inferiore a tre minuti. Tale proposta è votata senza discussione.
4. Il Presidente ed i relatori della Commissione, le cui relazioni o documenti proposti sono in corso di discussione, hanno il diritto di replicare al termine della discussione.
5. Durante l'esame di un emendamento nessun intervento può superare i cinque minuti.
6. La durata dell'intervento dei delegati è limitata a tre minuti per le dichiarazioni di voto.

#### ARTICOLO 22

1. Nessun oratore può essere interrotto senza il suo consenso, tranne che per un richiamo all'ordine.
2. Quando un oratore si allontana dall'argomento in discussione, il Presidente può richiamarlo all'ordine e, se non ottempera a tale richiamo, togliergli la parola.

#### ARTICOLO 23

Chiunque sollevi un richiamo al Regolamento o altra questione procedurale può essere invitato dal Presidente ad esporlo brevemente. È riconosciuto il diritto di replica. La decisione in merito è presa immediatamente e senza dibattito.

#### ARTICOLO 24

1. Qualunque proposta di raccomandazione, risoluzione, parere o direttiva deve riferirsi ad un argomento iscritto all'ordine del giorno dalla Commissione permanente, ovvero, nel corso della sessione, dall'Assemblea su proposta del Presidente.
2. La **dichiarazione** è una espressione ufficiale dell'opinione dell'Assemblea ed è presentata direttamente in seduta plenaria da un membro dell'Assemblea su richiesta del Presidente e con l'approvazione della Commissione permanente.
3. La **raccomandazione** è indirizzata al Consiglio Nord Atlantico per invitarlo ad adottare una azione determinata, corrispondente agli obiettivi dell'Assemblea. Essa presuppone una risposta del Consiglio.
4. La **risoluzione** esprime l'opinione ufficiale dell'Assemblea su questioni che non richiedano iniziative del Consiglio Nord Atlantico. Le risoluzioni possono essere indirizzate a tutti o ad alcuni dei governi membri della NATO, a tutti o ad alcuni dei parlamenti dei Paesi membri, ai governi e ai parlamenti dei Paesi non membri che abbiano delegazioni associate, o delegazioni di partner regionali e di membri associati mediterranei, nonché a organizzazioni internazionali.
5. Il **parere** esprime l'opinione dell'Assemblea in risposta ad una richiesta formale del Consiglio Nord Atlantico o di una Organizzazione internazionale su un argomento di competenza dell'Assemblea stessa.
6. La **direttiva** concerne questioni attinenti all'organizzazione interna dell'Assemblea e delle sue Commissioni.
7. Nel presente Regolamento, il termine "testo" indica in generale le dichiarazioni, le raccomandazioni, le risoluzioni, i pareri e le direttive.

### **ARTICOLO 25**

L'Assemblea può dare incarico al Presidente di trasmettere, per un parere, i suoi testi ad un'altra Assemblea o Organizzazione internazionale. Il Presidente può altresì, a sua discrezione, informare o consultare su qualunque argomento un'altra Organizzazione internazionale.

### **ARTICOLO 26**

1. Gli emendamenti ai testi discussi in seduta plenaria devono essere presentati:
  - a) da un minimo di cinque membri e/o delegati associati e/o partner regionali e membri associati mediterranei di almeno tre Paesi; o
  - b) dal Presidente della Delegazione di un Paese membro, associato o di un partner regionale o di un membro associato mediterraneo, a nome della sua Delegazione.
2. Gli emendamenti devono essere riferiti ai testi che intendono modificare. Devono essere sottoscritti dai rispettivi proponenti e, per quanto possibile, devono essere presentati in tempo utile per essere tradotti e distribuiti prima della discussione. Il Presidente ne valuta la ricevibilità.
3. Il Presidente o il Vice Presidente che assume la presidenza, sentito il Relatore, valuta la ricevibilità degli emendamenti orali.
4. Gli emendamenti sono posti in votazione prima del testo cui si riferiscono. Quando allo stesso paragrafo sono presentati più emendamenti fra loro incompatibili, è posto ai voti per primo quello che, a giudizio del Presidente, si allontana maggiormente dal testo.
5. I processi verbali delle sedute riportano il testo degli emendamenti presentati e, ai sensi dell'articolo 30, comma 7, i risultati delle relative votazioni.

### **ARTICOLO 27**

1. Il rinvio in Commissione di una materia può essere richiesto in qualsiasi momento. Sulla relativa proposta la decisione è adottata ai sensi della procedura di voto di cui all'articolo 30.
2. Il rinvio in Commissione deliberato in relazione ad una proposta di emendamento non interrompe la discussione, salvo decisione contraria dell'Assemblea. L'Assemblea può fissare un termine entro il quale la Commissione presenta le proprie conclusioni sugli emendamenti che le siano stati rinviati.

### **ARTICOLO 28**

1. In qualsiasi momento, questioni urgenti possono essere inserite all'ordine del giorno su proposta della Commissione permanente.
2. Ogni delegato, delegato associato o delegato dei partner regionali e membri associati mediterranei può proporre per iscritto, al più tardi due settimane prima della prima seduta pubblica della sessione, che ulteriori argomenti vengano inseriti all'ordine del giorno.
3. Tali proposte, se sottoscritte da almeno sei membri dell'Assemblea che appartengano ad almeno due Paesi, sono esaminate dalla Commissione permanente, la quale, a sua discrezione, può sottoporle all'Assemblea. Qualora la Commissione permanente decida di non raccomandare all'Assemblea l'iscrizione di tali ulteriori argomenti all'ordine del giorno, i proponenti hanno il diritto di appellarsi all'Assemblea.

### **ARTICOLO 29**

I delegati prendono la parola e agiscono sotto la propria responsabilità. Le loro dichiarazioni non impegnano né i loro Governi né i loro Parlamenti.

## **XI. VOTAZIONI**

### **ARTICOLO 30**

1. I membri votano a titolo individuale.
2. Di norma, la votazione ha luogo per alzata di mano mediante carte di voto. Le carte, non nominative, e il cui numero non può superare quello dei membri di ciascuna Delegazione quale indicato nell'Allegato I del presente Regolamento, sono distribuite alle Delegazioni due volte all'anno. Esse sono valide per una sola sessione.
3. Se il Presidente ritiene incerto l'esito di una votazione per alzata di mano, l'Assemblea procede a votazione per appello nominale delle Delegazioni dei Paesi membri. Su richiesta di almeno dieci delegati, si procede alla votazione per appello nominale delle Delegazioni dei Paesi membri, salvo che per l'elezione dei membri dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, che avviene ai sensi del precedente Articolo 7. Il Presidente può sempre decidere che una votazione sia effettuata per appello nominale delle Delegazioni dei Paesi membri.
4. Ogni delegato può chiedere la votazione di un progetto di testo per paragrafi. Ogni delegato può altresì chiedere la votazione per parti separate di uno stesso paragrafo. Quando un paragrafo è stato emendato, si procede al voto sulla proposta di paragrafo nel suo complesso.
5. La votazione per appello nominale delle Delegazioni dei Paesi membri ha luogo in seno a ciascuna Delegazione. Il risultato è poi proclamato Delegazione per Delegazione.
6. L'appello nominale ha luogo secondo l'ordine alfabetico inglese delle Delegazioni dei Paesi membri, dopo una sospensione di cinque minuti, per consentire a ciascuna Delegazione di accertare e registrare il numero dei voti individuali dei suoi membri. Per ciascuna Delegazione, il numero massimo dei voti che possono essere espressi corrisponde al numero dei suoi componenti. Il numero dei voti che possono essere espressi da una Delegazione corrisponde al numero dei membri presenti al momento della votazione e in possesso della carta di voto. Ciascun delegato può esprimere solo un voto.
7. Il Presidente è responsabile del computo dei voti espressi nelle votazioni per appello nominale e ne proclama l'esito. Il risultato della votazione, astenuti inclusi, è riportato nel processo verbale della seduta.

### **ARTICOLO 31**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, la maggioranza richiesta per le votazioni è la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti, la proposta è respinta.
2. Solo i voti favorevoli o contrari entrano nel computo dei voti espressi.

## **XII. COMMISSIONI**

### **ARTICOLO 32**

1. L'Assemblea istituisce le seguenti Commissioni:
  - a) Commissione sulla dimensione civile della sicurezza;
  - b) Commissione difesa e sicurezza;
  - c) Commissione economia e sicurezza;
  - d) Commissione politica;
  - e) Commissione scienza e tecnologia.L'Assemblea può costituire altre Commissioni.
2. a) Gli Stati Uniti detengono otto seggi nella Commissione politica e sette seggi in ciascuna delle altre.

- b) La Francia, la Germania, l'Italia, il Regno Unito detengono rispettivamente quattro seggi in Commissione difesa e sicurezza, in Commissione economia e sicurezza e in Commissione politica, tre seggi nella Commissione sulla dimensione civile della sicurezza e nella Commissione scienza e tecnologia.
- c) Il Canada, la Polonia, la Spagna e la Turchia detengono tre seggi nella Commissione difesa e sicurezza e in Commissione politica; due seggi in ciascuna delle altre.
- d) La Romania detiene tre seggi in Commissione difesa e sicurezza e in Commissione politica, due seggi in Commissione economia e sicurezza e un seggio in ciascuna delle altre commissioni.
- e) Il Belgio, la Repubblica Ceca, la Grecia, l'Ungheria, i Paesi Bassi e il Portogallo detengono rispettivamente due seggi in Commissione difesa e sicurezza e in Commissione politica, e un seggio in ciascuna delle altre.
- f) La Bulgaria detiene due seggi nella Commissione politica ed un seggio in ciascuna delle altre Commissioni.
- g) La Croazia, la Danimarca, la Norvegia e la Slovacchia detengono rispettivamente un seggio in ciascuna delle Commissioni.
- h) L'Albania e la Lituania, ciascuna delle quali detiene in totale quattro seggi, può essere rappresentata in ciascuna delle Commissioni e votare in quattro di esse a loro scelta.
- i) L'Estonia, l'Islanda, la Lettonia, il Lussemburgo e la Slovenia, che detengono ciascuno tre seggi in totale, possono essere rappresentati in ciascuna delle Commissioni e votare in tre di esse a loro scelta.

I membri delle Commissioni sono designati dalle rispettive Delegazioni.

- 3. I membri possono rappresentare la propria Delegazione in più di una Commissione.
- 4. Oltre ai membri, in ciascuna Commissione possono essere nominati membri supplenti della stessa nazionalità. Conformemente all'Articolo 1, comma 2, e tenuto conto di quanto disposto dall'Articolo 45, comma 6, nelle Commissioni i supplenti godono degli stessi diritti dei membri.

### **ARTICOLO 33**

- 1. Le riunioni sono convocate dal Presidente di ciascuna Commissione, secondo il programma di attività dell'Assemblea, quale stabilito dalla Commissione permanente.
- 2. Due o più Commissioni possono, su iniziativa del loro Presidente o su suggerimento della Commissione permanente, accordarsi per l'esame congiunto di argomenti di interesse comune.

### **ARTICOLO 34**

- 1. Nel corso della sessione annuale, ogni Commissione elegge tra i suoi membri un Presidente, non più di tre Vice Presidenti ed un Relatore generale. I delegati associati e i delegati dei partner regionali e membri associati mediterranei possono essere eletti Relatori associati e relatori dei partner regionali e membri associati mediterranei. Nessun delegato può ricoprire più di una carica nell'Ufficio di Presidenza di una Commissione, nelle sue Sottocommissioni e nei suoi gruppi di lavoro.
- 2. I membri uscenti dell'Ufficio di Presidenza di una Commissione sono rieleggibili. Tuttavia il Presidente, il Vice Presidente e il Relatore generale non possono essere rieletti allo stesso incarico se lo hanno ricoperto, senza interruzione, per tre anni.

### **ARTICOLO 35**

- 1. Personalità estranee all'Assemblea possono essere invitate ad assistere alle riunioni delle Commissioni, salvo decisione contraria della Commissione interessata. Il

Presidente di una Commissione ha il diritto di invitare personalità estranee all'Assemblea ad intervenire davanti alla Commissione.

2. Ciascun delegato ha diritto di assistere alle riunioni delle Commissioni di cui non sia membro.
3. Nelle riunioni di una Commissione i delegati firmano il registro delle presenze.
4. Gli osservatori, così come definiti al comma 2 dell'articolo 20, possono essere ammessi alle riunioni di una Commissione su invito del Presidente e ricevere i documenti di lavoro di tale Commissione.

### **XIII. SOTTOCOMMISSIONI, GRUPPI DI LAVORO, GRUPPI SPECIALI E SEMINARI**

#### **ARTICOLO 36**

1. Fatto salvo il disposto dei successivi commi 2 e 3, ciascuna Commissione può proporre la costituzione, al suo interno, di Sottocommissioni nonché la determinazione dei loro mandati. Può altresì proporre la costituzione di Gruppi di lavoro, ossia Sottocommissioni che svolgono le proprie attività per corrispondenza e non effettuano viaggi.
2. La Commissione permanente stabilisce il numero massimo delle Sottocommissioni e dei Gruppi di lavoro e, se necessario, il loro numero per ciascuna Commissione.
3. La composizione, il mandato e la durata delle Sottocommissioni e dei Gruppi di lavoro sono sottoposti all'approvazione della Commissione permanente. La relativa decisione decade al termine di ogni sessione annuale e può essere rinnovata.
4. In ogni Sottocommissione, oltre ai membri, possono essere nominati membri supplenti della medesima nazionalità. Fermo il disposto del comma 2 dell'art. 1 e del comma 6 dell'art. 45, i membri supplenti hanno, nella Sottocommissione, gli stessi diritti dei membri effettivi.
5. Le cariche delle Sottocommissioni e dei Gruppi di lavoro, cioè un Presidente, non più di tre Vice Presidenti e un Relatore, sono designate dalla relativa Commissione, nel momento in cui Sottocommissioni e Gruppi di lavoro vengono istituiti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 34. In mancanza di designazione secondo tale procedura, essi vengono eletti dalle Sottocommissioni e dai Gruppi di lavoro alla prima riunione utile successiva alla loro istituzione. Il loro mandato è limitato ad un anno, rinnovabile per non più di due volte. I membri associati possono essere eletti relatori associati delle Sottocommissioni o dei Gruppi di lavoro.
6. Il programma di lavoro delle Sottocommissioni e dei Gruppi di lavoro, compresi, nel caso delle Sottocommissioni, i viaggi e le visite, è stabilito dai rispettivi Presidenti, sentiti il Relatore e il Presidente della Commissione principale, prima di ciascuna sessione annuale. Esso viene successivamente sottoposto all'approvazione della Commissione permanente.
7. Nessuna Sottocommissione può intraprendere visite senza la partecipazione di almeno uno dei membri dell'Ufficio di Presidenza o, qualora costoro non siano disponibili, di uno dei membri dell'Ufficio di Presidenza della Commissione cui essa appartiene, insieme al competente funzionario del Segretariato internazionale.
8. Se il Presidente di una Sottocommissione non può partecipare ad una riunione, egli è sostituito da uno dei Vice Presidenti e, se nessuno di costoro è disponibile, dal Relatore. Se nessuno di essi è presente, può assumere la presidenza un membro dell'Ufficio di Presidenza della Commissione cui la Sottocommissione appartiene.
9. Se il Relatore di una Sottocommissione intraprende dei viaggi per redigere la sua relazione, egli è accompagnato dal competente funzionario del Segretariato internazionale.
10. Il Segretariato dell'Assemblea non risponde finanziariamente delle spese di viaggio, tranne che queste riguardino il Segretario Generale ovvero i membri del Segretariato internazionale.



11. Per assicurare il buon funzionamento delle Sottocommissioni, i rispettivi Presidenti possono, nel corso dell'anno, chiedere alle Delegazioni nazionali di sostituire un membro ovvero di designare un membro supplente. Previo consenso della Commissione permanente o del Presidente dell'Assemblea, possono essere occasionalmente chiamati a far parte di una Sottocommissione altri membri dell'Assemblea, che non siano già membri di tale Sottocommissione.
12. In via eccezionale, possono essere eletti, da una o più Commissioni, Relatori speciali per lo studio di argomenti di interesse comune. I delegati, i delegati associati e i delegati dei partner regionali e membri associati mediterranei possono essere eletti Relatori speciali. La loro designazione viene sottoposta all'approvazione della Commissione permanente.

#### **ARTICOLO 37**

1. L'Assemblea crea un Gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente.
2. Fanno parte del Gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente:
  - a) La Francia, la Grecia, l'Italia, il Portogallo, la Spagna e la Turchia che detengono tre seggi.
  - b) L'Albania, il Belgio, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, la Repubblica Ceca, la Danimarca, la Germania, l'Ungheria, i Paesi Bassi, la Norvegia, la Polonia, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia, il Regno Unito e gli Stati Uniti che detengono due seggi.
  - c) L'Estonia, l'Islanda, la Lettonia, la Lituania e il Lussemburgo che detengono un seggio.
3. Le Delegazioni dei Paesi membri hanno la facoltà di nominare membri supplenti che possono partecipare alle riunioni del Gruppo in caso di impedimento dei membri.
4. Le riunioni del Gruppo avvengono su convocazione del Presidente, in funzione del programma di lavoro dell'Assemblea così come stabilito dalla Commissione permanente.
5. Il Gruppo elegge fra i suoi membri un Presidente, non più di tre Vice Presidenti ed un Relatore. Il loro mandato dura un anno ed è rinnovabile per non più di due volte.
6. Il Presidente può invitare rappresentanti di Paesi che non appartengono all'Assemblea a partecipare alle riunioni del Gruppo. Se questi Paesi non godono di uno *status* ufficiale presso l'Assemblea, gli inviti sono sottoposti all'approvazione del Presidente.

#### **ARTICOLO 38**

1. L'Assemblea istituisce un Consiglio interparlamentare Ucraina-NATO.
2. Ciascuna delle cinque Commissioni dell'Assemblea designa due dei suoi membri che partecipano alle sedute del Consiglio interparlamentare Ucraina-NATO e due membri come supplenti. I delegati designati dalle Commissioni durano in carica per un periodo massimo di tre anni consecutivi. La partecipazione alle sedute avviene secondo il seguente ordine di priorità:
  - a) membri designati;
  - b) membri supplenti designati;
  - c) altri membri di ciascuna Commissione.
3. La Delegazione dell'Ucraina può designare fino a dieci membri presso il Consiglio interparlamentare Ucraina-NATO.
4. Le riunioni del Consiglio avvengono in funzione del programma di lavoro dell'Assemblea così come stabilito dalla Commissione permanente.

#### **ARTICOLO 39**

L'Assemblea istituisce una **Commissione parlamentare NATO-Russia**. La Commissione è composta dalla Commissione permanente e dai Presidenti della Delegazione della Federazione Russa. Le riunioni della Commissione sono presiedute

dal Presidente dell'Assemblea. La Commissione stabilisce il proprio programma di lavoro. Le sue regole di funzionamento si fondano su quelle dell'Assemblea.

#### ARTICOLO 40

1. L'Assemblea istituisce un **Consiglio interparlamentare Georgia-NATO** incaricato di coordinare le attività dell'Assemblea inerenti alla Georgia. Detto Consiglio è composto dalla delegazione della Georgia e dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.
2. Le riunioni del Consiglio si svolgono sulla base del programma di lavoro dell'Assemblea stabilito dalla Commissione Permanente.

#### ARTICOLO 41

L'Assemblea tiene **seminari** in modo autonomo rispetto alle Commissioni. Può parteciparvi ogni delegato designato dalla propria Delegazione. Il numero e l'oggetto dei seminari sono determinati dalla Commissione permanente.

### XIV. RELAZIONI E TESTI

#### ARTICOLO 42

1. La Commissione permanente, con decisione annuale adottata in occasione della sessione plenaria, può limitare il numero complessivo delle relazioni che devono essere presentate da ciascuna Commissione alla successiva sessione annuale.
2. In vista della redazione finale dei progetti di relazione per le rispettive Commissioni, i Relatori tengono conto, nel modo che ritengono più opportuno, delle osservazioni e delle opinioni espresse dai membri delle Commissioni interessate durante le rispettive riunioni primaverili.
3. Nel corso delle riunioni autunnali delle Commissioni, queste ultime possono prendere atto delle relazioni che vengono loro presentate, approvarle o respingerle, dopo la discussione ed il voto sugli emendamenti.
4. Solo le relazioni approvate dalle rispettive Commissioni sono oggetto di pubblicazione.

#### ARTICOLO 43

1. I Relatori generali e speciali sono responsabili della presentazione alle rispettive Commissioni e, successivamente, all'Assemblea plenaria, di tutti i progetti di testo (raccomandazioni, risoluzioni, pareri e direttive). Quando illustrano la relazione in Commissione per la prima volta, essi indicano gli argomenti sui quali intendono proporre testi da sottoporre alla approvazione della Commissione stessa.
2. Quando trasmettono le relazioni in vista delle riunioni delle Commissioni che precedono immediatamente la sessione plenaria, i Relatori allegano i progetti di testo che intendono sottoporre all'approvazione delle Commissioni.
3.
  - a) Ciascun membro, o membro associato, o membro del Parlamento europeo o partner regionale e membro associato mediterraneo appartenente ad una Commissione può, di sua iniziativa, proporre uno o più progetti di testo. L'interessato deve far pervenire tali progetti al Relatore generale o al Relatore speciale competente, almeno tre settimane prima delle riunioni delle Commissioni immediatamente precedenti la sessione plenaria dell'Assemblea.
  - b) Il Relatore presenta i progetti di testo alla Commissione, congiuntamente a quelli da lui stesso predisposti. La Commissione giudica della loro ricevibilità. Il Relatore ha altresì facoltà di unificare i progetti di testo che gli sono stati presentati con quelli da lui predisposti.

- c) Nessun progetto di testo può essere sottoposto ad una Commissione senza che sia stato trasmesso al Relatore nei termini previsti.
4. Nessun testo può essere presentato all'Assemblea in sessione plenaria se non sia stato precedentemente illustrato ad una Commissione e da questa approvato, fatto salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 24, e dall'articolo 28.
  5. Se i testi approvati dalle Commissioni presentano incoerenze, i Relatori competenti presentano i propri testi alla Commissione permanente che decide sulla loro trasmissione all'Assemblea in seduta plenaria.

#### **ARTICOLO 44**

1. Gli emendamenti ai testi discussi in Commissione devono essere presentati:
  - a) da non meno di tre membri e/o delegati associati e/o partner regionali e membri associati mediterranei di almeno tre Paesi; o
  - b) dal Presidente della delegazione di un Paese membro, o di una delegazione associata o della delegazione di un partner regionale e membro associato mediterraneo, a nome della delegazione stessa.
2. Gli emendamenti devono essere riferiti ai testi che intendono modificare. Devono essere sottoscritti dai rispettivi proponenti e, per quanto possibile, devono essere presentati in tempo utile per essere tradotti e distribuiti prima della discussione. Il Presidente ne valuta la ricevibilità.
3. Il Presidente, sentito il Relatore, valuta la ricevibilità degli emendamenti orali.
4. Gli emendamenti sono posti in votazione prima del testo cui si riferiscono. Quando allo stesso paragrafo sono presentati più emendamenti fra loro incompatibili, è posto ai voti per primo quello che, a giudizio del Presidente, si allontana maggiormente dal testo.

### **XV. VOTAZIONI IN COMMISSIONE**

#### **ARTICOLO 45**

1. Le Commissioni votano di norma per alzata di mano mediante le carte di voto di cui al comma 2 dell'articolo 30.
2. In casi eccezionali, il Presidente può decidere che si proceda alla votazione per appello nominale dei membri della Commissione, Delegazione per Delegazione.
3. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Se, dopo il primo scrutinio, nessun candidato alla Presidenza ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti espressi, al secondo scrutinio è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede all'estrazione a sorte. I Relatori sono eletti secondo la stessa procedura. I Vice-Presidenti sono eletti a maggioranza semplice utilizzando la medesima scheda. Ciascun membro o membro supplente con diritto di voto può esprimere tanti voti quante sono le cariche da assegnare. Sono eletti i candidati che ottengono il numero più elevato di voti. In caso di parità, si procede all'estrazione a sorte. Se il numero dei candidati è lo stesso, o inferiore rispetto a quello delle cariche da assegnare, l'elezione può avvenire per acclamazione.
4. Le deliberazioni in Commissione sono adottate a maggioranza semplice, fatte salve le disposizioni di cui al precedente comma 3. Solo i voti favorevoli o contrari sono computati nel calcolo dei voti espressi.
5. Le votazioni per appello nominale non sono valide se non è presente almeno un terzo dei membri della Commissione.
6. Il diritto di voto è personale. Il supplente, che sia ammesso a partecipare in sostituzione di un membro assente o impedito, può votare. Le Delegazioni dei Paesi membri designano un numero di delegati ammessi al voto, e fino allo stesso numero di supplenti,

così come stabilito dal precedente articolo 32 nonché nell'allegato III del presente Regolamento.

7. Il Presidente della Commissione può partecipare ai dibattiti ed alle votazioni, ma senza voto preponderante.
8. Qualunque membro di Commissione impossibilitato ad assistere ad una riunione può farsi sostituire da un supplente o da un altro membro della stessa Delegazione.
9. I voti espressi sono iscritti a verbale.

## **XVI. RESOCONTI DELLE RIUNIONI DI COMMISSIONE**

### **ARTICOLO 46**

1. Un resoconto è redatto, sotto la responsabilità del Presidente, per ogni riunione di Commissione.
2. Il resoconto delle riunioni di Commissione dà conto dei nomi dei membri dell'Ufficio di Presidenza eletti e delle decisioni adottate sui testi delle Commissioni.

## **XVII. SEGRETARI DI DELEGAZIONE**

### **ARTICOLO 47**

1. Le delegazioni dei paesi membri, le delegazioni dei Paesi associati, la delegazione del Parlamento europeo e dei partner regionali e membri associati mediterranei nominano dei Segretari di delegazione i quali partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea e delle Commissioni e hanno accesso all'Aula dell'Assemblea e alle sale delle Commissioni.
2. I Segretari di Delegazione sono richiesti di coadiuvare il Segretario Generale a mantenere stretti ed efficaci rapporti amministrativi tra l'Assemblea e i Parlamenti.

## **XVIII. RICHIESTA DI PARERI**

### **ARTICOLO 48**

L'Assemblea può, su proposta della Commissione permanente, prevedere la consultazione di Organizzazioni internazionali, governative e non governative, che trattino argomenti di sua competenza. Essa può invitare tali organizzazioni a presentare relazioni scritte, esaminarle, ed ascoltare i loro rappresentanti.

## **XIX. USO DELLE LINGUE**

### **ARTICOLO 49**

1. Le lingue ufficiali dell'Assemblea sono l'inglese ed il francese. I discorsi pronunciati in una di tali lingue vengono interpretati nell'altra.
2. Qualunque oratore che desideri utilizzare un'altra lingua è tenuto a provvedere, sotto la propria responsabilità, all'interpretazione in una delle lingue ufficiali.

## **XX. RELAZIONI E PUBBLICAZIONI**

### **ARTICOLO 50**

1. Il Segretariato internazionale è responsabile della distribuzione dei documenti relativi a ciascuna seduta.
2. Il Segretariato internazionale provvede alla pubblicazione delle relazioni, dichiarazioni, raccomandazioni, risoluzioni, pareri e direttive dell'Assemblea. Viene altresì redatto e messo a disposizione dei membri un resoconto delle sessioni plenarie dell'Assemblea. Correzioni di forma e stile possono esservi apportate, a discrezione del Presidente, entro tre mesi dalla relativa seduta dell'Assemblea.
3. Il Segretariato internazionale invia i progetti delle relazioni e dei testi alle Delegazioni, nella loro versione originale, almeno quattro settimane prima delle riunioni. Le versioni tradotte sono inviate almeno tre settimane prima delle riunioni.

## **XXI. COMUNICATI STAMPA**

### **ARTICOLO 51**

1. I comunicati stampa ufficiali possono essere pubblicati solo se riguardano:
  - a) l'attività dell'Assemblea nel suo insieme, dietro espresse istruzioni del Presidente;
  - b) le attività di una Commissione, dietro espresse istruzioni del relativo Presidente e con l'accordo di questa.
2. I delegati dell'Assemblea possono avvalersi della collaborazione del Segretariato internazionale per far pubblicare, sotto la propria responsabilità, comunicati stampa, senza impegnare l'Assemblea in alcun modo. Tali comunicati devono essere preceduti dalla precisazione che il loro contenuto esprime l'opinione del delegato o delegato associato che ne è l'autore e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Assemblea parlamentare della NATO.
3. I progetti di relazione, dichiarazione, raccomandazione, risoluzione, parere o direttiva non possono essere comunicati alla stampa, prima delle sessioni, senza l'approvazione del Relatore.

## **XXII. DEROGHE E REVISIONE**

### **ARTICOLO 52**

Nel corso della sessione annuale, il Presidente dell'Assemblea può, in qualsiasi momento, proporre una deroga al presente Regolamento. Tale deroga deve ricevere l'approvazione unanime dei delegati presenti.

### **ARTICOLO 53**

Il Regolamento può essere modificato in due modi:

- a) sei o più delegati che appartengano ad almeno due Paesi, possono presentare, per iscritto, proposte volte a modificare il Regolamento. Tali proposte sono trasmesse senza discussione alla Commissione permanente che, a sua volta, può affidarne l'esame ad un gruppo di lavoro speciale ovvero ad un Relatore. La Commissione permanente riferisce all'Assemblea.
- b) La Commissione permanente può altresì, in qualsiasi momento, designare un Relatore per la revisione del Regolamento. Successivamente all'esame delle conclusioni del Relatore, la Commissione permanente riferisce all'Assemblea.

## ALLEGATO I

## COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

La composizione dell'Assemblea è la seguente:

<b>Paese</b>	<b>Numero Componenti</b>
Stati Uniti	36 membri
Francia	18 membri
Germania	18 membri
Italia	18 membri
Regno Unito	18 membri
Canada	12 membri
Polonia	12 membri
Spagna	12 membri
Turchia	12 membri
Romania	10 membri
Belgio	7 membri
Grecia	7 membri
Paesi Bassi	7 membri
Portogallo	7 membri
Repubblica Ceca	7 membri
Ungheria	7 membri
Bulgaria	6 membri
Croazia	5 membri
Danimarca	5 membri
Norvegia	5 membri
Slovacchia	5 membri
Albania	4 membri
Lituania	4 membri
Estonia	3 membri
Islanda	3 membri
Lettonia	3 membri
Lussemburgo	3 membri
Slovenia	3 membri

**ALLEGATO II****PONDERAZIONE DEI VOTI  
IN COMMISSIONE PERMANENTE**

Se la Commissione permanente deve adottare una decisione che comporta nuove spese, il numero dei voti spettanti a ciascuno dei suoi membri è il seguente:

<b>Paese</b>	<b>Numero voti</b>
Stati Uniti	6
Francia	5
Germania	5
Regno Unito	5
Canada	4
Italia	4
Belgio	3
Paesi Bassi	3
Polonia	3
Spagna	3
Albania	2
Bulgaria	2
Croazia	2
Danimarca	2
Estonia	2
Grecia	2
Islanda	2
Lettonia	2
Lituania	2
Lussemburgo	2
Norvegia	2
Portogallo	2
Repubblica Ceca	2
Romania	2
Slovacchia	2
Slovenia	2
Turchia	2
Ungheria	2

## ALLEGATO III

**COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI  
E DEL GRUPPO SPECIALE MEDITERRANEO E MEDIO ORIENTE**

**1. Commissione politica:**

Stati Uniti	8 membri	Ungheria	2 membri
Francia	4 membri	Paesi Bassi	2 membri
Germania	4 membri	Portogallo	2 membri
Italia	4 membri	Croazia	1 membro
Regno Unito	4 membri	Danimarca	1 membro
Canada	3 membri	Norvegia	1 membro
Polonia	3 membri	Slovacchia	1 membro
Romania	3 membri	Albania	(1 membro)
Spagna	3 membri	Estonia	(1 membro)
Turchia	3 membri	Islanda	(1 membro)
Belgio	2 membri	Lettonia	(1 membro)
Bulgaria	2 membri	Lituania	(1 membro)
Repubblica Ceca	2 membri	Lussemburgo	(1 membro)
Grecia	2 membri	Slovenia	(1 membro)

Totale: 57 (63) membri

**2. Commissione difesa e sicurezza:**

Stati Uniti	7 membri	Ungheria	2 membri
Francia	4 membri	Paesi Bassi	2 membri
Germania	4 membri	Bulgaria	1 membro
Italia	4 membri	Croazia	1 membro
Regno Unito	4 membri	Danimarca	1 membro
Canada	3 membri	Norvegia	1 membro
Polonia	3 membri	Slovacchia	1 membro
Romania	3 membri	Albania	(1 membro)
Spagna	3 membri	Estonia	(1 membro)
Turchia	3 membri	Islanda	(1 membro)
Belgio	2 membri	Lettonia	(1 membro)
Portogallo	2 membri	Lituania	(1 membro)
Repubblica Ceca	2 membri	Lussemburgo	(1 membro)
Grecia	2 membri	Slovenia	(1 membro)

Totale: 55 (61) membri



**3. Commissione economia e sicurezza:**

Stati Uniti	7 membri	Grecia	1 membro
Francia	4 membri	Ungheria	1 membro
Germania	4 membri	Paesi Bassi	1 membro
Italia	4 membri	Portogallo	1 membro
Regno Unito	4 membri	Danimarca	1 membro
Canada	2 membri	Norvegia	1 membro
Polonia	2 membri	Slovacchia	1 membro
Romania	2 membri	Albania	(1 membro)
Spagna	2 membri	Estonia	(1 membro)
Turchia	2 membri	Islanda	(1 membro)
Belgio	1 membro	Lettonia	(1 membro)
Bulgaria	1 membro	Lituania	(1 membro)
Croazia	1 membro	Lussemburgo	(1 membro)
Repubblica Ceca	1 membro	Slovenia	(1 membro)

Totale: 44 (50) membri

**4. Commissione sulla dimensione civile della sicurezza:**

Stati Uniti	7 membri	Grecia	1 membro
Francia	3 membri	Ungheria	1 membro
Germania	3 membri	Paesi Bassi	1 membro
Italia	3 membri	Portogallo	1 membro
Regno Unito	3 membri	Danimarca	1 membro
Canada	2 membri	Norvegia	1 membro
Polonia	2 membri	Slovacchia	1 membro
Turchia	2 membri	Albania	(1 membro)
Spagna	2 membri	Estonia	(1 membro)
Belgio	1 membro	Islanda	(1 membro)
Romania	1 membro	Lettonia	(1 membro)
Bulgaria	1 membro	Lituania	(1 membro)
Croazia	1 membro	Lussemburgo	(1 membro)
Repubblica Ceca	1 membro	Slovenia	(1 membro)

Totale: 39 (45) membri

**5. Commissione scienza e tecnologia:**

Stati Uniti	7 membri	Grecia	1 membro
Francia	3 membri	Ungheria	1 membro
Germania	3 membri	Paesi Bassi	1 membro
Italia	3 membri	Portogallo	1 membro
Regno Unito	3 membri	Danimarca	1 membro
Canada	2 membri	Norvegia	1 membro
Polonia	2 membri	Slovacchia	1 membro
Turchia	2 membri	Albania	(1 membro)
Spagna	2 membri	Estonia	(1 membro)
Romania	1 membro	Islanda	(1 membro)
Belgio	1 membro	Lettonia	(1 membro)
Bulgaria	1 membro	Lituania	(1 membro)
Croazia	1 membro	Lussemburgo	(1 membro)
Repubblica Ceca	1 membro	Slovenia	(1 membro)

Totale: 39 (45) membri

**6. Gruppo speciale Mediterraneo e Medio-Oriente**

Francia	3 membri	Ungheria	2 membri
Grecia	3 membri	Paesi-Bassi	2 membri
Italia	3 membri	Norvegia	2 membri
Portogallo	3 membri	Polonia	2 membri
Spagna	3 membri	Romania	2 membri
Turchia	3 membri	Slovacchia	2 membri
Albania	2 membri	Slovenia	2 membri
Belgio	2 membri	Regno Unito	2 membri
Bulgaria	2 membri	Stati Uniti	2 membri
Canada	2 membri	Estonia	1 membro
Croazia	2 membri	Islanda	1 membro
Repubblica ceca	2 membri	Lettonia	1 membro
Danimarca	2 membri	Lituania	1 membro
Germania	2 membri	Lussemburgo	1 membro

Totale : 57 membri

**Allegato IV**  
**ORDINE DELLE PRECEDENZE**

1. Il Presidente
2. I Vice Presidenti, nell'ordine di anzianità in carica
3. Il Tesoriere
4. Il Segretario Generale
5. I membri della Commissione permanente
6. I Presidenti delle Delegazioni dei Paesi membri (se si tratta di persone diverse da quelle di cui al punto 5)
7. I Presidenti delle cinque Commissioni, nell'ordine di anzianità in carica
8. I Relatori generali delle cinque Commissioni, nell'ordine di anzianità in carica
9. I Vice Presidenti delle cinque Commissioni, nell'ordine di anzianità in carica
10. I membri dell'Assemblea
11. Il Vice Segretario Generale
12. I direttori delle Commissioni

In occasione di riunioni e viaggi delle Sottocommissioni e dei Gruppi di lavoro, nonché in occasione della Visita di studio annuale dell'Assemblea, il Presidente o il parlamentare titolare di una carica, scelto o designato, ha la precedenza su tutti gli altri membri o partecipanti, a prescindere dalla loro posizione. Immediatamente dopo vengono i titolari delle cariche dell'Assemblea di cui alle prime quattro categorie di cui sopra, nel loro ordine di precedenza. Seguono, il Presidente della Commissione principale e il Relatore generale di quest'ultima, quindi i Relatori e il Vice Presidente della Sottocommissione interessata. Non vi sono altre precedenze di cui tenere conto in tali occasioni.

**Allegato V**

**Delegazioni associate**  
**Ripartizione dei seggi presso l'Assemblea e nelle Commissioni**

	Totale	PC	DSC	ESC	STC	CDS**
Armenia	3	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Bosnia-Erzegovina	3	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Moldavia	3	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Montenegro	3	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Ex Repubblica jugoslava di Macedonia*	3	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Finlandia	4	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Georgia	4	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Austria	5	1	1	1	1	1
Azerbaijan	5	1	1	1	1	1
Serbia	5	1	1	1	1	1
Svezia	5	1	1	1	1	1
Svizzera	5	1	1	1	1	1
Ucraina	8	2	2	2	1	1
Federazione Russa	10	3	3	2	1	1
<b>Totale</b>	<b>66</b>	<b>10 (17)</b>	<b>10 (17)</b>	<b>9 (16)</b>	<b>7 (14)</b>	<b>7 (14)</b>

\* La Turchia riconosce la Repubblica di Macedonia col suo nome costituzionale

\*\* Legenda:

PC= Commissione politica

DSC = Commissione difesa e sicurezza

ESC = Commissione economia e sicurezza

STC = Commissione scienza e tecnologia

CDS = Commissione dimensione civile della sicurezza

**Allegato VI****Delegazioni dei partner regionali e dei membri associati mediterranei  
Ripartizione dei seggi in Assemblea e nelle Commissioni**

	Totale	<u>PC</u>	DSC	ESC	STC	CDS
Algeria	3	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Israele	3	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Giordania	3	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Marocco	3	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>(4)</b>	<b>(4)</b>	<b>(4)</b>	<b>(4)</b>	<b>(4)</b>

**Allegato VII****Delegazioni di osservatori parlamentari  
Ripartizioni dei seggi in Assemblea e nelle Commissioni**

<b>Assemblee interparlamentari</b>	Totale	PC	DSC	ESC	STC	CDS
Assemblea parlamentare dell'OSCE	2	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa	2	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
<b>Parlamenti</b>						
Australia	2	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Egitto	2	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Giappone	2	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Kazakistan	2	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Repubblica di Corea	2	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Consiglio legislativo palestinese	2	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Tunisia	2	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>(9)</b>	<b>(9)</b>	<b>(9)</b>	<b>(9)</b>	<b>(9)</b>

Legenda:

PC= Commissione politica

DSC = Commissione difesa e sicurezza

ESC = Commissione economia e sicurezza

STC = Commissione scienza e tecnologia

CDS = Commissione dimensione civile della sicurezza



